

Servizio affari generali e contratti

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del servizio di Contact Center multicanale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (CIG 9401738F9F) – Errata Corrige di cui al punto 7.5 del Disciplinare

Errata Corrige

In considerazione del Bando Tipo ANAC n. 1, come modificato, da ultimo, con delibera n. 332 del 20 luglio 2022, la stazione appaltante, alla luce della sopravvenuta decisione resa dalla Corte di Giustizia con sentenza 28/4/2022 nella Causa C642/2020, è tenuta a disapplicare l'art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

Pertanto, il **punto 7.5** del disciplinare di gara deve intendersi sostituito dalla seguente formulazione:

7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;*
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.*

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) relativo alla prestazione principale deve essere soddisfatto, in caso di raggruppamento temporaneo verticale, dall'impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al punto 7.3 deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.